

N. 10/2018 R.C.
cron 1227/018



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale ordinario di Massa

Ufficio procedure concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Paolo Puzone	Presidente
Dott. Domenico Provenzano	Giudice
Dott. Alessandro Pellegri	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

r.g. c.p. n. 10/2018

Sul ricorso di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo in continuità presentata ai sensi dell'art. 160 e ss. L. fall. in data 07/06/2018 dalla società V.A.B. S.R.L., con sede in Massa (MS), Via Catagnina n.12, c.f. 00584890453, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig.

PREMESSO CHE

In data 5 luglio 2017, la Ricorrente aveva depositato, innanzi a codesto Tribunale, ricorso ex art. 161, comma 6°, L. Fall.

1

Con decreto del 6 luglio 2017, depositato in pari data, il Tribunale concedeva alla Ricorrente termine sino al 23 settembre 2017, successivamente prorogato al 7 novembre 2017, per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, L. Fall., ovvero dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis L. Fall..

In data 7 novembre 2017, innanzi il Tribunale di Massa, la società ha presentato una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ex artt. 160 –186 bis L. Fall., fondata su di un piano che prevedeva, all'omologa, la trasformazione in società in nome collettivo, al fine di far assumere a tutti i soci la qualità di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Con decreto del 4 dicembre 2017, il Tribunale ammetteva la società ricorrente alla procedura di concordato ex artt. 160 ss. L. Fall., fissando l'udienza di adunanza creditori al 29 marzo 2018.

In occasione della prefata udienza e, parimenti, nei successivi 20 giorni, non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 L. Fall..

Nelle more, e precisamente in data 7 giugno 2018, la VAB ha presentato una nuova e distinta domanda di concordato preventivo ex artt. 160-186 bis L. Fall., rinunciando a quella presentata nel novembre 2017.

Con decreto del 21 giugno 2018, pubblicato in data 22 giugno 2018, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex artt. 160 ess. L. Fall., depositato in data 7 novembre 2017, sul presupposto del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 L. Fall.

Successivamente, con decreto del 26 luglio 2018, il Tribunale nominava quali ausiliari per l'esame delle scritture contabili e dei documenti aziendali relativi alla



proposta depositata a giugno 2018, il dott. Paolo [redacted] e l'avv. Jacopo Giovanni Valente

Con memoria illustrativa depositata in data 6 ottobre 2018, gli ausiliari hanno osservato come (i) VAB abbia utilizzato, al fine del deposito della proposta di concordato del 7 giugno 2018, la medesima delibera ex art. 152 L. Fall., utilizzata già per il deposito della precedente proposta di concordato e, al contempo, come (ii) il valore di liquidazione del bene immobile messo a disposizione nel concordato fosse pari a Euro 72.472,00, e dunque maggiore rispetto a quello indicato nella proposta di concordato (Euro 50.000,00), di guisa che il creditore ipotecario Banca Versilia Lunigiana Garfagnana "*dovrebbe risultare capiente fino all'importo di presumibile realizzo del bene*"; (iii) la necessità di sostituire l'atto di messa a disposizione di un'unità immobiliare da parte del sig. [redacted] in favore della procedura, con uno degli atti indicati nella relazione (cfr. pagg. 14 e 15).

Con decreto del 23 ottobre 2018 (depositato e notificato in data 24/10/2018), questo Tribunale, condividendo le osservazioni degli Ausiliari, ha rilevato quanto segue: i) la necessità che l'organo amministrativo adottasse una nuova e distinta determina ex art. 152 L. Fall., relativa alla proposta di concordato depositata a giugno 2018; ii) la necessità di rettificare l'importo di Euro 50.000,00 destinato al soddisfacimento del creditore ipotecario, con la maggiore somma di Euro 72.472,00; iii) la necessità di sostituire l'atto di cd. "messa a disposizione" con uno degli atti specificati nella relazione degli ausiliari, con preferenza per l'atto di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c..

A seguito del decreto del Tribunale del 23/10/2018, la società VAB SRL ha depositato in data 06/11/2018, e quindi entro il termine perentorio di 15 giorni



concesso, specifico atto di modifica della proposta concordataria in base alle prescrizioni del Collegio, allegando la seguente documentazione: i) Delibera ex art. 152 L. Fall.; ii) Dichiarazione dell'attestatore dott. Alberto ; iii) Dichiarazione di postergazione Avvocati Scatena, Ratti, Graceffo; iv) Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

Gli ausiliari hanno depositato in data 15/11/2018 un supplemento di relazione, nel quale gli stessi *"...alla luce delle integrazioni apportate alla proposta concordataria e delle relative produzioni documentali, ritengono che la società VAB SRL, abbia tempestivamente e regolarmente ottemperato alle richieste di cui al decreto del Tribunale di Massa del 23/10/2018..."*.

OSSERVA

Occorre in primo luogo premettere che al Tribunale, lungo tutte le fasi in cui si articola la procedura di concordato preventivo, è affidato il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (Cass. sez. un. sent. n. 1521/013);

Secondo il più recente orientamento della Corte regolatrice, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche



modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato ed i documenti allegati, ai fini della consapevole manifestazione del loro voto (Cass. sent. n. 11497/014). Un particolare momento di emersione del controllo di fattibilità giuridica, nei limiti sopra illustrati, si esprime anche nel sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (art. 161, secondo comma, lett. a, b, c, e di L. Fall.), sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano, restando di converso precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza, illogicità o incompletezza della motivazione (Cass. sent. n. 2130/014; sul vaglio da espletare sulla relazione del professionista ex art. 161, comma 3°, L. Fall., cfr. Cass. sent. n. 11014/013);

Ciò premesso, come appare dal ricorso e dalla relazione degli ausiliari nominati da questo Collegio, non pare revocabile in dubbio che la domanda di concordato, corredata dalla proposta di soddisfacimento dei creditori concorsuali e del piano descrittivo delle operazioni funzionali all'adempimento della proposta, provenga da società esercente attività commerciale in possesso dei requisiti soggettivi di carattere dimensionale eccedenti le soglie di cui all'art. 1 L. Fall. (Cfr. relazione ausiliari alla pag. 6, paragrafo n.2).

La società ricorrente, in ottemperanza alla specifica richiesta di questo Tribunale, ha prodotto la nuova deliberazione ex art. 152 L. Fall. (atti a rogito del



Notaio Arnaldo di Fazio in data 05/10/2018, Rep. n. 20.123, Raccolta n. 7508).

A parere del Collegio, il contenuto degli atti risulta conforme al dettato normativo, nonché coerente rispetto alla proposta concordataria, così come modificata con atto del 06/11/2018.

La società debitrice versa in stato di grave crisi suscettibile di evolversi, senza la regolazione per il tramite della procedura concordataria, in vera e propria insolvenza come emerge dal raffronto dei valori attivi e passivi, come peraltro già riscontrato durante la precedente procedura di concordato e come risultante dal nuovo ricorso di ammissione (pagg. 8-10) e dai relativi allegati.

Come rilevato, la presente proposta concordataria è susseguente ad altra depositata nel corso del 2017, che non è stata approvata dai creditori.

Dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale emerge un chiaro favore per l'ammissibilità di una sorta di "consecuzione tra procedure concordatarie", come ben evidenziato anche nel ricorso di ammissione, dove si dà atto di orientamenti giurisprudenziali e dottrinari (cfr. ricorso di ammissione alla pagina 4).

Sul punto, nella relazione degli ausiliari (alla pag. 7, paragrafo n.3) è detto *che "...le proposte contengono evidenti punti in comune, quali la "continuità aziendale" con trasformazione in società in nome collettivo, il numero e la tipologia delle classi, le percentuali di soddisfazione delle varie categorie di creditori, ad eccezione però dei crediti fiscali e contributivi che, nella nuova proposta vengono soddisfatti nella misura del 25%, mentre nel primo ricorso detta percentuale si attestava al 10%. Emergono, quindi, differenze in relazione all'orizzonte temporale previsto per l'adempimento del piano, considerato che per i predetti crediti erariali è previsto un pagamento maggiormente dilazionato nel tempo (anni 6 invece di anni 4).... Sul punto, gli scriventi evidenziano che le*



due proposte, seppur simili nei contenuti, contemplano un effettivo incremento di soddisfacimento per una classe di creditori, senza peraltro andare a danneggiare le posizioni delle altre classi di creditori.....In conclusione, non si può escludere a priori che la proposta abbia quei caratteri di novità che meritano di essere sottoposti nuovamente al vaglio dei creditori, con la possibilità di ottenere un giudizio differente dalla precedente....”.

In merito, il Collegio conviene che le due proposte, seppur simili nei contenuti, contemplano un effettivo incremento di soddisfacimento per una classe di creditori, senza peraltro andare a danneggiare le posizioni delle altre classi di creditori; quindi, non è da escludere che la nuova proposta possa essere accolta con favore dal ceto creditorio chiamato a votarla.

La proposta concordataria prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei creditori prededuttivi e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 (dipendenti), in quanto uniche categorie di "creditori capienti" in caso di liquidazione fallimentare, come attestato dalla relazione ex art. 160 co. 2 L. Fall. redatta dal Dr. Alberto .

Gli altri creditori sono suddivisi in 5 classi distinte, con trattamento differenziato per ciascuna di esse:

- Creditore ipotecario sull'immobile di un socio, per il quale è previsto un pagamento parziale nella misura di euro 72.472 (modificata con atto del 06/11/2018) fino a capienza del credito (rispetto al valore del bene gravato dalla prelazione) e per il residuo il pagamento nella misura pari al 10% prevista per la classe dei chirografari;
- Credito ipotecario della società concordataria, per il quale è previsto un anno di moratoria e poi la continuazione del piano di ammortamento



secondo le previsioni contrattuali;

- Creditori privilegiati incapienti di cui all'art. 2751 bis nn. 2-5, per i quali è previsto un pagamento parziale nella misura del 70%;
- Creditori erariali e previdenziali, per i quali è previsto il pagamento parziale nella misura del 25 % (cfr. transazioni fiscali e previdenziale);
- Creditori chirografari ed incapienti, per i quali è previsto il pagamento nella misura del 10%.

Tutto ciò, ovviamente, purché il realizzo derivante dalla continuità aziendale sia pari alle previsioni di cui al piano finanziario allegato alla proposta.

Come detto in premessa, con atto integrativo del 06/11/2018 la società ha modificato la misura di soddisfazione del creditore Banca Versilia Lunigiana Garfagnana secondo le indicazioni di codesto Tribunale.

In ordine alla suddivisione in classi dei creditori, come ben rappresentato nella relazione degli ausiliari (alle pagg. 10/11, paragrafo n.6), si può dire che la stessa pare rispettare pienamente i requisiti di legge, atteso che ad ogni classe corrisponde una posizione giuridica ben distinta dalle altre classi, mentre all'interno di ciascuna classe sono confluite tipologie di crediti con identica posizione giuridica e con interessi sicuramente omogenei.

Inoltre, si dà contezza del fatto che il trattamento economico differenziato attribuito a ciascuna classe è stato ponderato in base alle risultanze delle relazioni di attestazioni rese dal Dr. Alberto

Difatti, il citato professionista, nel proprio elaborato, ha attestato che "*...il piano concordatario:*

- *Rispetta la graduazione dei privilegi;*
- *Rispetta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 160 L.F., poiché i*



crediti privilegiati non soddisfatti integralmente non potrebbero soddisfarsi in misura superiore sul ricavato in caso di liquidazione derivante dalla vendita separata dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione....” (cfr. Relazione ex art. 160, co. 2, L. Fall., alla pagina 22; nello stesso senso, Relazione ex art. 161, co.3, L. Fall., alla pagina 61).

Nel ricorso di ammissione viene “proposto” il principio secondo cui le risorse liquide provenienti dalla prosecuzione dell’attività devono intendersi quale “nuova finanza”, con possibilità di pagare creditori chirografari o comunque privilegiati di grado inferiore, senza dover soddisfare integralmente i privilegiati di grado superiore.

In merito a tale aspetto, gli ausiliari, citando giurisprudenza anche di questo Tribunale, ritengono *che “...l’eventuale pagamento di un creditore posteriore chirografario prima e “meglio” di un creditore anteriore privilegiato non viola, secondo la dottrina prevalente, l’ordine delle cause di prelazione, in quanto, a partire dall’omologazione, i creditori anteriori sono divenuti tutti titolari di un credito concordatario che, con riferimento al nuovo patrimonio sopravvenuto, va qualificato come chirografario...”* (cfr. relazione ausiliari al paragrafo n.7).

Il Collegio rileva che l’attestazione ex art. 186-bis, comma 2 lett. b), L. Fall., rilasciata dal professionista ex art. 161 L. Fall. (identica a quella ex art. 182-quinquies, comma 5 L. Fall.), vale a testimoniare che la prosecuzione dell’attività di impresa è (effettivamente) funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori: ragion per cui, ciò che essa genera in “plus”, a concordato omologato, può essere destinato anche ai creditori incapienti ex art. 160, comma 2 L. Fall., senza incorrere in alcuna ipotesi di violazione dell’art. 2741 cod. civ., attesa, come detto, la sostanziale equiparazione normativa tra le risorse esterne e



quelle prodotte dalla continuità (laddove risulti attestato, ex art. 186-bis, comma 2, lett. b L. Fall., che arrecano benefici al ceto creditorio).

Per quanto riguarda la formalizzazione dell'atto di messa a disposizione del bene immobile di proprietà del Sig. Guido a società, al fine di ottemperare alla criticità rilevata dal tribunale, ha provveduto a depositare atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. (a rogito notaio Arnaldo di Fazio in data 05/11/2018, Repertorio n. 20.206, Raccolta n. 7576).

La documentazione allegata al ricorso di cui all'art. 161, secondo comma, lett. a, b, c, d, e L. Fall., appare completa ed è specificamente individuata l'utilità economicamente valutabile che il proponente si è obbligato ad assicurare a ciascun creditore, ivi compresi i creditori chirografari.

La relazione di attestazione ai sensi dell'art. 161, co. 3, L. Fall., redatta dal Dr. Alberto , attesta con un adeguato e logico percorso argomentativo la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano con particolare riferimento alla suddivisione in classi ed alle relative percentuali di soddisfacimento.

La relazione ex art. 160, comma 2, L. Fall., sempre redatta dal Dr. Alberto ha messo in evidenza che i creditori privilegiati di grado inferiore all'art. 2751 bis n.1 codice civile (dipendenti), non avrebbero trovato migliore soddisfazione nell'alternativa di una liquidazione fallimentare dei beni mobili ed immobili di proprietà della società.

Come detto, il piano proposto da Vab srl rientra nel campo di applicazione dell'art. 186 bis L. Fall., ovvero dei c.d. concordati in continuità aziendale.

In allegato al ricorso è stato prodotto un piano economico e finanziario, redatto dal Dr. Antonio Mosti, che ha il compito di illustrare al ceto creditorio il piano di ristrutturazione dei debiti che la società ricorrente intende attuare, ricorrendo agli



istituti propri della legge fallimentare.

Senza entrare nel merito dell'elaborato, la cui analisi sarà demandata al vaglio del Commissario Giudiziale e dei creditori in sede di adunanza, si può in questa fase rimarcare che il piano rispetta pienamente il dettato del secondo comma dell'art. 186 bis L. Fall., ove è detto che lo stesso debba contenere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

Sempre nel rispetto della norma testé citata, la relazione ex art. 161 L. Fall. attesta che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è "funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori" (Cfr. Relazione ex art. 161 L. Fall., Dr. Alberto , pag. 60).

In ultimo, risultano allegate al ricorso di ammissione le transazioni fiscali e previdenziale previste obbligatoriamente dall'art. 182 ter L. Fall. nel caso di falcidia dei crediti erariali.

Quanto alle spese di giustizia, il Tribunale ritiene che le stesse siano quantificabili nella misura specificata nel ricorso di ammissione (pag. 14 del ricorso) e, precisamente, pari ad Euro 120.000,00.

Su tali spese presunte, ritenute dunque dal Tribunale pari ad Euro 120.000,00, la parte ricorrente è tenuta ad anticipare il versamento del 20%, percentuale così determinata tenuto conto anche delle effettive giacenze di cassa risultanti dalla documentazione in atti.

Visto l'art. 163, comma 1° L. Fall.;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Fallimentare, nella composizione



collegiale specificata in epigrafe, provvede come segue:

DICHIARA

aperta la procedura di Concordato Preventivo in continuità presentata ai sensi dell'art. 160 e ss. L. fall. in data 07/6/2018 dalla società V.A.B. S.R.L., con sede in Massa (MS), Via Catagnina n.12, c.f. 00584890453, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Amedeo [redacted] nato a Massa (MS), il 15/01/1944, c.f. BNNMDA44A15F023R.

DELEGA

alla procedura il Giudice Dr. Alessandro Pellegrini;

ORDINA

la convocazione dei creditori davanti al GD per l'udienza del giorno **10.04.2019**, alle ore **09.30**.

FISSA

Il termine di gg. 20 da oggi per la comunicazione del decreto ai creditori.

NOMINA

quali Commissari Giudiziali il Dr.

[redacted] entrambi iscritti ai rispettivi ordini professionali dei commercialisti e degli avvocati della Provincia di Massa-Carrara, i quali divideranno *pro quota* del 50% ciascuno l'unico onorario che sarà liquidato per l'ufficio commissariale;

STABILISCE

il termine pari a giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare di questo Tribunale della somma pari ad Euro 24.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.



DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L. Fall. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L. Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

ORDINA

alla parte ricorrente di consegnare ai Commissari Giudiziali, entro sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.


Così deciso il giorno 26.11.2018, su relazione del Dr. Alessandro Pellegrì, nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Il Giudice Estensore

Dr. Alessandro Pellegrì

Il Presidente

Dott. Paolo Puzone



PEC ON 27 NOV. 2018
IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele PEPE